

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 62/C

N. 63/C

N. 64/C

(2005/2006)

Riunioni del

29 maggio 2006

5 giugno 2006

12 giugno 2006

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 62/C – RIUNIONE DEL 29 MAGGIO 2006**

- 1. APPELLO DELL’A.S.D. TORBELLAMONACA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CANALELLA YURI FINO AL 31.12.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 91 del 4.5.2006)

La società A.S.D. Torbellamonaca ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Com. Uff. n. 33 del 30.3.2006, e successiva conferma della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 91 del 4.5.2006 con la quale viene sanzionato il proprio tesserato Canalella Yuri con la squalifica fino al 31.12.2008.

In via pregiudiziale, la società richiede l’annullamento della squalifica impugnata per “violazione dei principi del contraddittorio”.

In proposito la stessa società, nel reclamo proposto innanzi alla Commissione Disciplinare, aveva chiesto di essere ascoltata.

Dagli atti presenti nel fascicolo innanzi alla C.A.F. risulta, da parte della Commissione Disciplinare, effettuata la convocazione per il giorno mercoledì 19.4.2006 ore 16:00 tramite fax.

Pertanto l’eccezione preliminare deve essere rigettata.

Nel merito, la ricorrente sostiene che la decisione è illogica e contraddittoria senza però sollevare nuovi motivi a sostegno della propria tesi.

Osserva la C.A.F. che in sostanza trattasi in una richiesta di nuovo esame dei fatti già esaminati nei primi due gradi di giudizio e tale nuovo esame di merito non è ammissibile in questa sede, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Torbellamonaca di Roma.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2. APPELLO DEL CALCIATORE BRANDI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL FINO AL 31.12.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 50 del 3.5.2006)

Il calciatore Brandi Giovanni proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 50 del 3.5.2006 con la quale veniva sanzionato con la squalifica fino al 31.12.2006 poiché tesserato con società diversa rispetto a quella con la quale ha disputato la gara poi oggetto di sanzione.

Il signor Brandi Giovanni eccepiva di essersi informato presso il Presidente della società di provenienza (A.S. Minervino) circa la sua posizione di tesserato e che quest'ultimo gli aveva dato certezze verbali circa l'avvenuto svincolo.

Di contro risulta che il calciatore è ancora tesserato per la A.S. Minervino e ha giocato gare del Campionato di 3^a Categoria con la società U.S. Spinazzola.

Orbene non si può parlare di buona fede del calciatore per il semplice fatto che egli si sia informato per le vie brevi dell'ipotesi di svincolo; anzi è obbligo dello stesso di accertarsi del reale avvenuto svincolo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Brandi Giovanni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. APPELLO DEL SIG. FERRAMOSCA LUCA PRESIDENTE DELLA TERNANA CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 351 del 18.5.2006)

Con appello ritualmente avanzato a questa C.A.F. il signor Luca Ferramosca, Presidente della Ternana Calcio S.p.A.- ricorrente in proprio e nella qualità - ha proposto parziale gravame avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti (Com Uff. n. 351/C del 18.5.2006), su deferimento del Procuratore Federale del 20.4.2006, per la contestata violazione dell'art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 85 N.O.I.F., ha inflitto all'odierno appellante la sanzione della inibizione per mesi 6 nonché l'ammenda di € 10.000,00 alla società Ternana Calcio S.p.A.

Ha eccepito il ricorrente, in linea principale, l'errata applicazione dell'art. 7 commi 1 e 2 C.G.S. in relazione all'art. 90 N.O.I.F. sostenendo l'inapplicabilità di sanzioni a carico delle persone fisiche per violazioni in materia gestionale ed economica.

All'udienza del 29.5.2006 compariva il rappresentante della Procura Federale, il quale - richiamando le motivazioni, condivise, dell'Organo di prime cure - deduceva, in risposta alla eccezione formulata dall'appellante, la piena applicabilità di sanzioni a carico dei dirigenti, come nel caso di specie, con richiamo all'art. 1 comma 1 C.G.S. Concludeva, quindi per la reiezione dell'appello del Ferramosca con consequenziale conferma della delibera impugnata.

Il difensore del Ferramosca - nel riportarsi integralmente alle formulate eccezioni - ribadiva in sede di discussione l'inapplicabilità di sanzioni disciplinari a carico dell'appellante in quanto disancorate da qualsivoglia riferimento normativo e concludeva, in via principale, per il proscioglimento del Ferramosca ed, in subordine, per la riduzione della sanzione inflitta a mesi 1 di inibizione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Questa C.A.F. osserva che l'eccezione sollevata dalla difesa del Ferramosca non può trovare accoglimento atteso il chiaro dato letterale delle norme in argomento.

L'art. 90 N.O.I.F. disciplinante le sanzioni da applicarsi a seguito di accertate violazioni in materia gestionale ed economica contiene una clausola di salvaguar-

dia poiché espressamente prevede che “ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 7 e 13 C.G.S.”.

In particolare, rileva questo decidente che testualmente l'art. 7 comma 7 C.G.S. dispone per “i dirigenti, i soci di associazione e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti...” la “sanzione della inibizione di durata non inferiore ad un anno”.

Mai come nel caso in esame, dunque, appare assolutamente corretto richiamare l'antico brocardo “a chiaro testo non fare oscura glossa”.

Peraltro, la Commissione Disciplinare, con motivazione condivisibile e qui da ritenersi integralmente richiamata e trascritta, valutando proprio le invocate cause di attenuazione della colpa avanzate dall'odierno ricorrente in sede di prime cure, ha ritenuto equo ridurre la sanzione da infliggere quantificandola in mesi 6 di inibizione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sig. Ferramosca Luca, Presidente della Ternana Calcio di Terni, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. APPELLO DEL CALCIATORE BIAGIANTI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER DUE GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 338/C del 19.5.2006)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 12 C.G.S., per rinuncia, l'appello come innanzi proposto dal calciatore Sig. Biagianti Marco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. APPELLO DELL'A.S.D. RIO SALSO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELFRETTESE/RIO SALSO DEL 14.5.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 149 del 24.5.2006)

La A.S.D. Rio Salso Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 149 del 24.5.2006, con la quale veniva accolto parzialmente il reclamo proposto dall'U.S. Castelfrettese A.S.D. e per l'effetto annullava la penalizzazione di 3 punti in classifica nei confronti dell'U.S. Castelfrettese A.S.D. e respingeva il reclamo proposto dalla A.S.D. Rio Salso Calcio.

La ricorrente sostiene che la decisione è assolutamente carente di motivazione rispetto alle doglianze sollevate.

Osserva la C.A.F. che in sostanza, trattasi di una richiesta di nuovo esame dei fatti già esaminati nei primi due gradi di giudizio. Tale nuovo esame non è ammissibile in questa sede ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Rio Salso di Tavullia (Pesaro-Urbino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. APPELLO DEL CENTRO SPORTIVO AVIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAR LA NOTTE/CENTRO SPORTIVO AVIS DEL 13.5.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 83 del 24.5.2005)

Con tempestivo reclamo trasmesso in data 25.5.2006 la società Centro Sportivo Avis avversava il deliberato della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata che confermava l'ordine di ripetizione dell'incontro di cui in epigrafe disposto dal Giudice Sportivo a seguito della gara di play-out di calcio a cinque di cui in epigrafe.

L'incontro invero aveva termine a seguito della sospensione operata dai direttori di gara per intemperanze di una parte dei sostenitori e calciatori. In ragione di ciò il Giudice Sportivo infliggeva adeguate sanzioni.

La ripetizione veniva disposta per "errore tecnico" in cui erano incorsi i direttori di gara a seguito di reclamo proposto dalla società Bar La Notte Pignola, (anche se giova ricordare che il Giudice Sportivo autonomamente in forza del disposto dell'art. 24.3 C.G.S. avrebbe potuto esaminare la regolarità della gara), in quanto – disapplicando la lettera dell'art. 14.3 lett. f) delle regole del gioco del calcio a cinque – provvedevano, erroneamente, all'azzeramento dei falli cumulativi al termine dei tempi regolamentari e prima della disputa di quelli supplementari.

Lamenta l'appellante Centro Sportivo Avis gli stessi motivi sostenuti di fronte alla Commissione Disciplinare, cioè che i disordini da cui è scaturita la sospensione della gara sono stati causati esclusivamente dai calciatori e dai sostenitori della società Bar La Notte.

Questo esame di merito è precluso alla C.A.F. quando già due giudici si sono espressi sull'aspetto, come disposto dall'art. 33.1 C.G.S..

Pertanto l'appello non può sfuggire alla declaratoria d'inammissibilità.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Centro Sportivo Avis di Policoro (Matera) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZE

7. APPELLO DEL CALCIATORE BRESSAN WALTER AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DELL'UFFICIO COORDINAMENTO ATTIVITÀ ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 352 del 18.5.2006)

La C.A.F. dispone rinviarsi l'appello come innanzi proposto dal calciatore. Sig. Bressan Walter alla riunione del 5.6.2006.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 63/C – RIUNIONE DEL 5 GIUGNO 2006**

- 1. APPELLO DELL’A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DI € 5.000,00 DEL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DAI SOSTENITORI DELL’A.S. CALCIO POTENZA IN OCCASIONE DELLA GARA MELFI/POTENZA DELL’1.5.2005** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 14/D del 13.12.2005)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 14/D del 13.12.2005, la Commissione Vertenze Economiche ha accolto il ricorso proposto dall’A.S. Melfi per ottenere nei confronti dell’A.S. Potenza il risarcimento dei danni arrecati dai sostenitori di quest’ultima alle strutture dello Stadio Comunale di Melfi in occasione della gara Melfi/Potenza dell’1.5.2005, determinando in € 5.000,00 l’ammontare complessivo di tali danni e per l’effetto condannando l’A.S. Potenza Calcio a corrispondere tale somma alla ricorrente.

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo avanti a questa Commissione d’Appello Federale l’A.S. Melfi, deducendo l’erroneità del gravato provvedimento in ordine alla quantificazione per difetto dei danni arrecati all’impianto sportivo comunale dalla tifoseria della squadra ospite, in particolare per non avere la Commissione Vertenze Economiche, nel proprio provvedimento, tenuto conto di una serie di danni lamentati dalla reclamante, reputando gli stessi non direttamente imputabili al comportamento della tifoseria ospite, e chiedendo la rideterminazione dell’importo da riconoscersi in suo favore.

Alla seduta del 27.2.2006 la C.A.F., non sussistendo contestazioni in ordine all’*an debeat*ur ma necessitando l’esatta determinazione dell’ammontare dei danni arrecati all’impianto sportivo del Comune di Melfi un approfondimento delle valutazioni di carattere tecnico da operare, anche in relazione alla documentazione tecnica prodotta dalla reclamante, ha rimesso con propria ordinanza gli atti del presente giudizio all’Ufficio Indagini per ulteriori accertamenti ed in particolare affinché fossero assunte le dichiarazioni del Responsabile dell’Ordine pubblico (con acquisizione di eventuali verbali di sopralluogo), del Commissario di Campo e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Melfi.

Con nota dell’11.4.2006, il Collaboratore dell’Ufficio indagini incaricato delle suddette verifiche ha rassegnato la propria relazione, dalla quale si evince che risulta possibile individuare con sufficiente grado di certezza un nesso eziologico fra le condotte intemperanti della tifoseria del Potenza ed una parte soltanto dei danni che la reclamante sostiene essere stati arrecati all’impianto sportivo comunale.

In particolare, la suddetta relazione attribuisce alla responsabilità dei tifosi ospiti i danni arrecati ai cancelli di sicurezza dell’impianto; alle due porte dei bagni;

agli apparecchi sanitari, ai sifoni di scarico ed ai rubinetti, nonché a parte del rivestimento in piastrelle degli stessi locali igienici.

Acquisita agli atti del giudizio la suddetta relazione, il reclamo viene posto in decisione alla seduta del 5.6.2008.

Reputa la C.A.F. che il proposto gravame possa trovare accoglimento, nei limiti di cui si dirà.

Risulta, infatti, dalla citata relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini che non tutti i danni lamentati dalla reclamante possano effettivamente attribuirsi alla responsabilità diretta dei tifosi del Potenza.

Ciò nondimeno, anche tenendo conto dei soli (già elencati) danni che, sempre nella predetta relazione - dalla quale non vi è motivo di discostarsi, data la sua attendibilità - sono direttamente riferiti alle intemperanze poste in essere dalla tifoseria potentina, ed assumendo come congrui, ai fini della quantificazione di ciascuna voce di danno, i prezzi indicati nel Computo metrico dell'Ufficio Tecnico del Comune di Melfi prodotto in atti - e dal quale, parimenti, non vi è motivo di discostarsi, data la sua ufficialità - risulta comunque che l'ammontare dell'importo complessivo che deve essere riconosciuto alla reclamante a titolo di risarcimento di detti danni sia comunque superiore a quello accertato dalla gravata decisione della Commissione Vertenze Economiche.

In particolare, reputa questa C.A.F. che tale importo, per le ragioni e con le modalità di calcolo sopra illustrate, debba essere quantificato nella complessiva somma di € 9.961,28.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla A.S. Melfi S.r.l. di Melfi (Potenza), determina in € 9.961,28 il risarcimento dovuto dall'A.S. Calcio Potenza all'A.S. Melfi S.r.l. per danni provocati dai sostenitori dell'A.S. Calcio Potenza stesso in occasione della gara Melfi/Potenza dell'1.5.2005. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

2. APPELLO DELL'A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO AVVERSO ALL'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE DEL PREMIO DI PREPARAZIONE DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 96 N.O.I.F. DALL'A.S. CENTRO SEDIA CALCIO PER IL CALCIATORE KODUA JULIUS (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 20/D del 28.2.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 20/D del 28.2.2006 la Commissione Vertenze Economiche accoglieva il reclamo proposto dalla A.S. Centro Sedia Calcio in merito al premio di preparazione relativo al calciatore Kodua Julius e, ritenuto che la A.S. Centro Sedia Calcio non avrebbe dovuto corrispondere il premio alla A.S.D. Cussignacco Calcio, annullava la decisione della Commissione Premi di Preparazione che fissava l'entità del premio (Com. Uff. n. 325 del 24.4.2006).

Avverso tale decisione proponeva appello la A.S.D. Cussignacco rilevando che la Commissione Vertenze Economiche si era espressa già, con la delibera di cui al Com. Uff. n. 27/D del 17.5.2005, sulla debenza del premio da parte della A.S. Centro Sedia Calcio e dunque che non avrebbe potuto pronunziarsi una seconda volta sulla

medesima questione. E per di più in termini radicalmente diversi. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione ultima della Commissione Vertenze Economiche.

L'appello della A.S.D. Cussignacco Calcio non è ammissibile.

A prescindere dalla fondatezza o meno delle ragioni fatte valere dalla società (e questa Commissione d'Appello Federale propende per la prima ipotesi) occorre rilevare che per effetto di quanto previsto sia dall'art. 45 comma 4 lettera a) C.G.S., che dall'art. 96 comma 3 delle N.O.I.F. le decisioni della Commissione Vertenze Economiche in tema di premi di preparazione sono assunte in seconda ed ultima istanza, come dire che non sono impugnabili innanzi a questa C.A.F.

Ne discende, pertanto e come già detto, che l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F., l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Cussignacco Calcio di Udine e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. APPELLO DEL CALCIATORE BRESSAN WALTER AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DELL'UFFICIO COORDINAMENTO ATTIVITA' ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 352 del 18.5.2006)

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 29 comma 1 e 2 C.G.S., come sopra proposto dal Sig. Bressan Walter, per rinuncia, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. APPELLO DELL'U.S.D. SAN LORENZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. AZZURRA TERRADURA/S. LORENZO DEL 21.5.2006 – PLAY OFF (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 61 del 27.5.2006)

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, confermando il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale padovano, ha respinto il ricorso proposto dall'odierna reclamante avverso le sanzioni, a partire dalla perdita della gara per 0-3, inflitte per il comportamento tenuto da alcuni dei propri calciatori durante l'incontro in epigrafe; comportamento gravemente minaccioso che ha portato il direttore di gara a sospendere l'incontro al 21° minuto del primo tempo, costringendo il medesimo a proseguirlo pro-forma per salvaguardare la propria incolumità fisica, senza peraltro adottare provvedimento di espulsione nei confronti dei detti calciatori (che tra l'altro avrebbe portato la San Lorenzo ad essere impossibilitata a proseguire l'incontro visto il numero dei calciatori messi fuori causa).

La Commissione Disciplinare ha ritenuto che l'applicazione del disposto dell'art. 12, comma 1, C.G.S. a carico dell'U.S. S. Lorenzo, per come avvenuta da parte del Giudice di primo grado, sia stata motivata in modo ineccepibile e pienamente condivisibile.

Con il reclamo in trattazione la detta società lamenta che la Commissione di seconda istanza non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S.

Il reclamo non può essere accolto, visti anche gli ampi margini concessi all'arbitro, ai sensi dell'art. 64, comma 2, NOIF, oltre che dalla Regola n. 5, in ordine al potere (che in realtà è un potere/dovere) di astenersi dal far proseguire la gara (o di farla proseguire pro-forma) quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della sua incolumità fisica, tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio e non ovviabili col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l'ordine in campo.

Orbene, nei limiti della sindacabilità delle valutazioni spettanti al direttore di gara, il comportamento di quest'ultimo appare del tutto legittimo e motivato, né può dirsi che l'arbitro, nella situazione sopra descritta, fosse tenuto a concedere un ulteriore tempo di recupero per portare a termine la gara.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S.D. San Lorenzo di Albignasego (Padova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. APPELLO DELLA POL. MOLITERNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MARCONIA/IRSINESE DEL 23.12.2005 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 68 del 29.3.2006)

Con atto del 5.4.2006 la società Pol. Moliterno, inviato contestualmente per conoscenza all'Atletico Marconia, proponeva appello avverso la deliberazione della Commissione Disciplinare che, a seguito di deferimento del Presidente regionale del C. R. Basilicata, e della rilevata posizione irregolare del calciatore Benedetto Luciano schierato dalla società Atletico Marconia nella gara indicata in epigrafe, infliggeva alla stessa Atletico Marconia la sanzione di un punto di penalizzazione e sanzioni accessorie al calciatore ed al dirigente.

La richiesta esplicitata nell'appello dalla Pol. Moliterno era di un aggravamento della sanzione di "almeno 3 punti di penalizzazione in classifica".

Rileva la C.A.F. che la Pol. Moliterno non ha legittimazione alla proposizione dell'appello di cui trattasi in quanto, non trattandosi di caso di illecito sportivo, il C.G.S. consente esclusivamente alle società che hanno disputato la gara nei sette giorni successivi di proporre reclamo per posizione irregolare di un calciatore o al Presidente regionale di deferire nel medesimo termine ai fini dell'eventuale inflizione della sanzione della perdita della gara stessa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 2 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Moliterno di Moliterno (Potenza) per mancanza di legittimazione della reclamante e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. APPELLO F.C. MESSINA PELORO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 335 del 4.5.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 335 del 4.5.2006 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, accogliendo in parte il reclamo proposto dalla F.C. Messina Peloro S.r.l., riduceva ad € 5.000,00 la sanzione dell'ammenda inflitta nella misura di € 6.000,00 dal Giudice Sportivo presso la stessa Lega (Com. Uff. n. 325 del 24.4.2006).

Osservava la Commissione, in relazione alle condotte reiteratamente tenute dai sostenitori della società Messina al termine della gara con la società Milan del 22.4.2006, come attestate dalla documentazione pervenuta nei termini e perciò utilizzabile, che doveva essere considerata equa la sanzione (non di € 6.000,00, ma) di € 5.000,00 di ammenda. Da qui la riduzione nella misura appena detta.

Avverso tale decisione proponeva appello la società rilevando come sulla base della sola documentazione da potersi utilizzare (in quanto pervenuta nei termini) la riduzione della sanzione avrebbe dovuto avere consistenza maggiore. Chiedeva pertanto che l'ammenda fosse fissata nel massimo di € 2.000,00.

L'appello della F.C. Messina Peloro non è ammissibile.

Ai sensi dell'art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa C.A.F. sia per *violazione o falsa applicazione* delle norme federali espressamente richiamate che per *omessa ... motivazione su un punto decisivo della controversia*. Nel caso in esame la società Messina non ha proposto appello per una o per entrambe le ragioni prima dette, ma per questioni di fatto traenti origine dalla diversa valutazione da dare al comportamento dei propri sostenitori; comportamento quale emerso dalla sola documentazione utilizzabile ed effettivamente utilizzata ai fini del giudizio dalla Commissione Disciplinare. Va da sé, di conseguenza, che l'appello, proposto fuori dai casi di cui all'art. 33 punto 1 C.G.S., deve esser dichiarato inammissibile, senza che occorra soffermarsi sui rilievi (non condivisibili, peraltro) in forza dei quali l'ammenda avrebbe dovuto essere fissata nei limiti degli € 2.000,00.

Vero è, procedendo oltre nella lettura del citato art. 33 punto 1 C.G.S., che ai sensi della lettera d) le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga *adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate*. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l'appello della società Messina non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle *altre materie normativamente previste*; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano i fatti all'origine del presente procedimento.

Discende da quanto fin qui rilevato che l'appello proposto va dichiarato, come già detto, inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla F.C. Messina Peloro S.r.l. di Messina e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. APPELLO DELL'A.S. BARI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 CON DIFFIDA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 351 del 18.5.2006)

La A.S. Bari S.p.A. proponeva reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (Com. Uff. n. 334 del 2.5.2006) inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 351 del 18.5.2006, a seguito degli episodi avvenuti durante la gara Bari/Pescara del 29.4.2006.

Il proposito la società reclamante eccepiva che l'episodio era avvenuto in circostanze estranee alla gara e, pertanto, la società non poteva essere sanzionata poiché estranea a quanto accaduto.

In realtà, da quanto redatto nel rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagini risulta che l'episodio era avvenuto nel corridoio esterno che unisce la Curva Nord alla Tribuna. In proposito, si può affermare che è vero che i fatti contestati si sono verificati per motivi estranei alla gara però gli stessi hanno obbligato l'arbitro alla sospensione della gara per circa due minuti. Quindi non si può parlare di falsa applicazione dell'art. 11 C.G.S..

Nonostante tutto risulta eccessiva la sanzione dell'ammenda erogata a carico della società reclamante.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall' A.S. Bari S.p.A. di Bari, fissa la sanzione nella sola ammenda di € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. APPELLO DELL'A.S. MASSESE 1919 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PISA/MASSESE DEL 28.5.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 363/C del 31.5.2006)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 357/C del 29.5.2006, il Giudice Sportivo presso al Lega Nazionale Professionisti Serie C ha respinto il reclamo proposto dall'U.S. Massese al fine di ottenere - in dipendenza di pretese intemperanze poste in essere nel finale della gara Pisa/Massese del 28.5.2006 da una parte della tifoseria del Pisa presente sugli spalti, e sostenendo che tali fatti avrebbero alterato in modo evidente e determinante il regolare svolgimento della gara - l'irrogazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 a carico del Pisa Calcio.

Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo avanti alla Commissione Disciplinare la stessa U.S. Massese, proponendo una ricostruzione

dei fatti che avrebbero pretesamente alterato lo svolgimento della gara non dissimile da quella accertata prime cure, ma contestando l'interpretazione che degli stessi avrebbe dato il Giudice Sportivo.

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 363/C del 31.5.2006 la Commissione Disciplinare adita ha respinto il suddetto reclamo, reputandolo infondato sulla considerazione assorbente che nella convergenza assoluta di tutti gli atti ufficiali sulla ricostruzione dei fatti, la valutazione della potenzialità dei medesimi di alterare il regolare svolgimento della gara sia istituzionalmente demandata al direttore di gara, il quale, tanto nel primo rapporto, quanto nel successivo supplemento, ha in maniera chiara ed univoca riferito come i fatti denunciati dalla reclamante non avessero in alcun modo alterato il normale svolgimento della gara in questione.

Avverso tale deliberazione ha ulteriormente proposto appello avanti a questa C.A.F. l'U.S. Massese, sostanzialmente riproponendo le medesime doglianze che già costituivano l'oggetto del reclamo presentato avanti alla Commissione Disciplinare ed in ogni caso svolgendo censure nei confronti dell'impugnato provvedimento esclusivamente basate sulla richiesta di diversa valutazione di quelle medesime circostanza di fatto, già dedotte nei precedenti gradi di giudizio.

Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto gravame sia inammissibile.

L'appellante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito dei medesimi fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, valutazione che le è preclusa dall'art. 33, comma 1, C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Massese 1919 S.r.l. di Massa e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 64/C – RIUNIONE DEL 12 GIUGNO 2006**

- 1. APPELLO DEL MONTESANTO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, SEGUITO GARA MONTESANTO CALCIO/BOYS PIANURESE DELL'11.2.2006.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 79 del 30.3.2006)

Con telegramma in data 3.4.2006 la società Montesanto Calcio preannunciava reclamo avverso la sanzione della esclusione dal campionato di competenza disposta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania a causa di gravi fatti accaduti durante l'intervallo della gara Montesanto Calcio/Boys Pianorese dell'11.2.2006 (Com. Uff. n. 79 del 30.3.2006).

Occorre al riguardo rilevare che la documentazione a sostegno del reclamo preannunciato non è mai pervenuta a questa Commissione d'Appello Federale.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti, l'appello come innanzi proposto dal Montesanto Calcio di Napoli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2. APPELLO DELLA S.S. GREGORIANA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE RISPETTIVAMENTE INFLITTE AI CALCIATORI, TESTA FRANCESCO FINO AL 7.4.2010, MILANI PAOLO FINO AL 31.3.2007 E CRIELESÌ AURELIANO FINO AL 31.7.2006.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com Uff. n. 95 dell'11.5.2006)

Contro il provvedimento della Commissione Disciplinare che aveva confermato le squalifiche dei calciatori Testa, Milani e Crielesi pur riducendone la durata, propone appello la S.S. Gregoriana riproponendo in questa sede una serie di doglianze in fatto concernenti le errate indicazioni provenienti dal Direttore di Gara circa i comportamenti dei giocatori ed insistendo in particolare sulla illegittima ed ingiusta squalifica del giocatore Testa che andrebbe revocata mentre ridotte ancora dovrebbero essere le sanzioni inflitte al Milani e Crielesi. A tali fini richiede che vengano disposti ulteriori mezzi istruttori come un confronto tra il Direttore di Gara ed alcuni testimoni.

Il reclamo della S.S. Gregoriana è invero inammissibile posto che le motivazioni del reclamo, al di là della terminologia apparente utilizzata per definire il mezzo d'impugnazione, altro non propongono che una rivisitazione del merito delle

questioni già sottoposte al giudizio, esaminate e valutate dalla Commissione Disciplinare.

Ed è pacifico che trattandosi di terzo grado di giudizio non possono essere sottoposte alla C.A.F., ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. d) C.G.S. questioni attinenti al merito.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla S. S. Gregoriana di San Gregorio da Sassola (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. APPELLO DEL SIG. PINNA LUCIANO AVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 44 del 18.5.2006)

Contro il provvedimento della Commissione Disciplinare che aveva confermato le squalifica del calciatore Pinna riducendola da 6 a 4 gare, lo stesso Pinna Luciano in proprio e quale tesserato della Polisportiva Trieri Calcio, proponeva ricorso contestando la fondatezza della ricostruzione offerta dal Direttore di Gara in merito al comportamento del Pinna stesso (gara Porto Torres/Thiene del 30.4.2006) cui contrapponeva una serie di dichiarazioni testimoniali di segno diverso, per cui chiedeva l'annullamento della squalifica o una sua ulteriore riduzione.

Il ricorso del Pinna è invero inammissibile posto che le motivazioni del reclamo altro non propongono che una rivisitazione del merito delle questioni già sottoposte al giudizio, esaminate e valutate dalla Commissione Disciplinare. Ed è pacifico che trattandosi di terzo grado di giudizio non possono essere sottoposte alla C.A.F., ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. d) C.G.S. questioni attinenti al merito.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Sig. Pinna Luciano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. APPELLO DEL SIG. GIORGI GIULIANO AVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 43 del 17.5.2006)

Con ricorso ritualmente presentato il signor Giorgi Giuliano ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna (Com. Uff. n. 43 del 17.5.2006) che, confermava quanto già deciso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Rimini che aveva inflitto al dirigente Giorgi Giuliano la sanzione della squalifica fino al 30.6.2007. In particolare il Giorgi è stato ritenuto responsabile di offese e minacce nei confronti dell'arbitro, nonché per aver sferrato calci nella fiancata dell'auto dello stesso.

Nel gravame il ricorrente sostiene quanto già affermato nel reclamo davanti la Commissione Disciplinare e, pur riconoscendo di avere rivolto frasi offensive

all'arbitro, deduce di non aver rivolto nessuna minaccia e di non aver sferrato nessun calcio alla portiera della macchina dell'arbitro. Ribadisce la richiesta di una congrua riduzione della squalifica.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, occorre rilevare che, nel caso in esame, il ricorrente non deduce motivi di diritto i quali, soltanto, potrebbero legittimare l'appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare ma si limita in realtà alla richiesta di una diversa e più favorevole valutazione del fatto che comporta, in sostanza, un terzo grado di giudizio non consentito in questa sede.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., come sopra proposto dal signor Giorgi Giuliano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. APPELLO DELL'A.S. ANDRATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE IACONIS FRANCESCO FINO AL 18.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 46 del 25.5.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 25.5.2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla A.S. Andrate avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo, chiamato a pronunciarsi in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Andrate/Pontechiasso del 17.4.2006, aveva omologato il risultato conseguito sul campo e respingeva il medesimo reclamo relativamente alle sanzioni inflitte, per gli stessi fatti, a calciatori della società (Com. Uff. n. 36 del 28.4.2006).

Spiegava la Commissione, in estrema sintesi, che l'arbitro della gara aveva confermato integralmente quanto evidenziato nel referto e che la (conseguente) esclusione di ogni dubbio in ordine ai soggetti che si erano resi protagonisti dei fatti doveva comportare il rigetto del reclamo.

Avverso tale decisione proponeva appello la A.S. Andrate che evidenziava ancora una volta come l'arbitro fosse incorso in errore nell'individuare uno dei calciatori, dal momento che lo stesso, espulso, si era allontanato dal terreno di gioco. Faceva presente, inoltre, di non aver richiesto in sede di reclamo alla Commissione Disciplinare la non omologazione del risultato della gara, ma di essersi limitata a segnalare un errore nell'indicazione del punteggio contenuto nella delibera di Giudice Sportivo.

L'appello della A.S. Andrate non è ammissibile.

Ai sensi dell'art. 33 punto 1 lettere b) e c) del C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione d'Appello sia per *violazione o falsa applicazione* delle norme federali espressamente richiamate che per *omessa ... motivazione su un punto decisivo della controversia*. Nel caso in esame la società Andrate non ha proposto appello per una o per entrambe le ragioni prima dette, ma per questioni di fatto traenti origine dal presunto errore in cui sarebbe incorso l'arbitro nell'individuare un calciatore. Va da sé, di conseguenza, che l'appello, proposto fuori dai casi di cui all'art. 33

punto 1 C.G.S., deve esser dichiarato inammissibile, senza che occorra soffermarsi sui rilievi (non condivisibili, peraltro) in forza dei quali l'arbitro sarebbe caduto in errore.

Vero è, procedendo oltre nella lettura del citato art. 33 punto 1 C.G.S., che ai sensi della lettera d) le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga *adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate*. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l'appello della società Andrate non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle *altre materie normativamente previste*; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano i fatti all'origine del presente procedimento.

Discende da quanto fin qui rilevato che l'appello proposto va dichiarato, come già detto, inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Andrate di Fino Mornasco (Como) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. APPELLO DELL' A.S. BELVEDERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT A.S. BELVEDERE/F.C. BOCA PELLARO 1921 DEL 14.5.2006
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 140 del 29.5.2006)

In data 14.5.2006 si svolgeva la gara valevole per i play out del Campionato di Eccellenza Comitato Regionale Calabria, tra la A.S. Belvedere e il Boca Pellaro 1921 terminata con il punteggio di 1 a 0 a favore della A.S. Belvedere.

Alla fine del primo tempo, mentre rientrava negli spogliatoi, il calciatore Morabito Alessandro, portiere del Boca Pellaro 1921, veniva colpito con un forte pugno ad una tempia dal calciatore di riserva della società Belvedere Maddalo Gianluca e non era più in grado di disputare il secondo tempo della partita.

A seguito del reclamo della società F.C. Boca Pellaro 1921 il Giudice Sportivo infliggeva cinque gare di squalifica al calciatore Maddalo Gianluca e alla società Belvedere, oggettivamente responsabile della menomazione al potenziale atletico della squadra avversaria, la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2006/2007 ritenendo non applicabile tale penalizzazione alla fase dei play out.

Avverso tale decisione proponevano reclamo la F.C. Boca Pellaro - che chiedeva la vittoria a tavolino dell'incontro - e la A.S. Belvedere - che chiedeva sostanzialmente di sanzionare solo il giocatore Maddalo Gianluca -.

La Commissione Disciplinare, ritenendo che il fatto aveva influito sul regolare svolgimento dell'incontro e che lo stesso era oggettivamente riferibile alla società, riformava la delibera del Giudice Sportivo e irrogava alla A.S. Belvedere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 considerando l'episodio in esame riconducibile a quanto previsto e sanzionato dall'incipit del 1° comma dell'art. 12 C.G.S.

Con ricorso ritualmente proposto la A.S. Belvedere ha impugnato tale decisione davanti a questa Commissione d'Appello Federale assumendo che la accertata condotta violenta del proprio giocatore sarebbe sanzionabile solo ai sensi dell'art. 14 n. 2 bis lett. c) C.G.S. che prevede unicamente la punizione del calciatore e non anche la accessoria responsabilità della società.

La F.C. Boca Pellaro 1921 nelle controdeduzioni si oppone a tale interpretazione della normativa e insiste nel chiedere la conferma di quanto già deciso dalla Commissione Disciplinare.

Orbene, rileva al riguardo questa Commissione d'Appello Federale che erroneamente la Commissione Disciplinare ha considerato il caso in esame come un fatto che abbia influito sul regolare svolgimento della gara o ne abbia impedito la regolare effettuazione come testualmente recita l'incipit del 1° comma dell'art. 12 C.G.S.. In realtà la gara si è svolta regolarmente e l'episodio che ha impedito al portiere Morabito di rientrare in campo non ha inciso sulla prosecuzione dell'incontro che si deve ritenere concluso in modo regolare.

Ciò che rileva è che l'episodio ha invece certamente determinato una menomazione del potenziale atletico della F.C. Boca Pellaro 1921 ad opera di un calciatore della A.S. Belvedere.

L'ipotesi è espressamente disciplinata dalla seconda parte del 1° comma dell'art. 12 C.G.S. che prevede fatti e situazioni che abbiano comportato alterazioni del potenziale atletico di una squadra.

È pur vero che tale disposizione si riferisce a fatti imputabili ad accompagnatori o sostenitori di una società ma sul punto più volte questa Commissione d'Appello Federale ha avuto modo di affermare che la posizione dei giocatori in panchina, finché non vengono impiegati in campo, deve assimilarsi a quella degli accompagnatori o sostenitori della società.

Ne deriva che, ritenuta la oggettiva e inconfutabile responsabilità della società A.S. Belvedere la sanzione applicabile al caso di specie è quella di togliere alla predetta società i punti guadagnati in siffatto modo sul campo così come stabilito dall'ultima parte del 1° comma dell'art. 12 C.G.S..

Ne consegue che in parziale accoglimento del ricorso della A.S. Belvedere occorre ripristinare il risultato conseguito sul campo e infliggere alla suddetta società la penalizzazione dei 3 punti conquistati al termine della gara.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Belvedere di Belvedere Marittimo (Cosenza), ripristina il risultato di 1 – 0 conseguito in campo nella gara A.S. Belvedere/F.C. Boca Pellaro 1921 del 14.5.2006, infliggendo alla suddetta società la penalizzazione di punti 3 con riferimento al campionato in corso.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. APPELLO DELL'A.S.D. MARSAGLIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA RISPETTIVAMENTE INFLITTA AI CALCIATORI CERVINI CLAUDIO FINO AL 5.4.2008 E CHIAPPAROLI GIOVANNI FINO AL 5.4.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 42 del 10.5.2006)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna (Com. Uff. n. 42 del 10.5.2006) respingeva il ricorso proposto dalla U.S. Marsaglia avverso le decisioni del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 40 del 27.4.2006), confermando le sanzioni della squalifica inflitta fino al 5.4.2008 al calciatore Cervini Claudio e quella fino al 5.4.2009 al calciatore Chiapparoli Giovanni in relazione alla gara del Marsaglia/River Club del 2.4.2006.

L'U.S. Marsaglia proponeva appello avverso tale decisione non rispettando i termini di cui al comma 2 dell'art. 33 C.G.S., che prescrive che l'appello deve essere inviato entro il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione del Comunicato Ufficiale appellato.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, l'appello della A.S.D. Marsaglia di Corte Brugnatella (Piacenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.